

**C O M U N E**

**D I**

**B E N E V E N T O**

**Regolamento**

**in materia di**

**IMPOSTA COMUNALE**

**SUGLI IMMOBILI**

**I.C.I.**

## **CAPO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.**

1.1 Il presente Regolamento disciplina le disposizioni generali in materia di:

a. imposta comunale sugli immobili I.C.I.;

1.2 Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3 In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

1.4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Validità dei versamenti dell'imposta.**

15 dicembre 1997 n.446, art. 59, comma 1, lettere i)

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un  
re sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli

### **Modalità dei versamenti - Differimenti.**

15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, /lettere n) e o)

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in  
azione che a seguito di accertamenti, tramite:

ito corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

samento diretto presso la tesoreria comunale;

samento tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi;

I termini per i versamenti di cui al precedente comma, con delibera  
ta comunale, possono essere sospesi e differiti per tutti o per  
e di soggetti passivi interessate da :

calmaità naturali;

solari situazioni, individuate con criteri fissati nella delierazione.

### **Valore aree fabbricabili.**

s. 15 dicembre 1997 n.446, artt. 525 e 59, comma 1, lettere g)

Al fine di ridurre al minimo il contenzioso, i valori venali in  
commercio delle aree fabbricabili come stabilite nel comma 5 del

decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i valori delle aree fabbricabili dovranno essere determinati a seguito di valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, e successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. I valori di cui al precedente comma, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, potranno essere variati per gli anni seguenti, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche i valori determinati si intendono confermati.

## **CAPO II - SANZIONI**

**Art. 5 - Ritardati e omessi versamenti dell'imposta.**  
(D Lgs 18 dicembre 1997 n.471, art. 13)

1. L'art. 14, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, è stato sostituito dall'art. 14, del Capo IV del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, e l'art. 13 del Titolo II del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha regolamentato ex novo le disposizioni in materia di ritardati ed omessi versamenti diretti, pertanto le sanzioni applicabili per la predetta imposta sono così determinate:

2. Per i ritardati od omessi versamenti diretti si applica la seguente sanzione amministrativa:

a. Il ritardato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti in acconto, dei versamenti periodici, dei versamenti a conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché

non effettuati è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. La sanzione è dovuta anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

b. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo la sanzione prevista alla precedente lettera a. si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto;

c. La sanzione prevista alla precedente lettera a. non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente;

**Art. 6 - Omessa e infedele presentazione della denuncia.**  
(D Lgs 18 dicembre 1997 n.473, art. 14)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la seguente sanzione:

a. sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta;

b. la sanzione applicata per omessa denuncia non potrà essere inferiore a L. 200.000;

2. Per la denuncia infedele si applica la seguente sanzione amministrativa:

a. sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta;

b. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta, o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

4. Le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, e 3 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione.

5. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto.

6. La contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 7 - Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999, ex art.1, comma 2, D.L. 26.1.99, n.8; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali.

**Art. 11 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.